

Deliberazione della Giunta Regionale 14 giugno 2021, n. 7-3367

**Codice esenzione L99: estensione alle prestazioni di specialistica ambulatoriale successive ad infortunio occorso in orario di lavoro e strettamente correlate all'infortunio per causa di servizio, per i soggetti appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, Arma dei Carabinieri, Forze Armate e Vigili del Fuoco. Integrazione alla D.G.R. 39- 1859 del 7 agosto 2020.**

A relazione dell'Assessore Icardi:

La Legge 27/12/2006, n. 296 recante le "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (cosiddetta legge finanziaria 2007), pubblicata nella G.U. del 27/12/2006, n. 299, S.O., all'art. 1 comma 796, lett. p), ha stabilito che *"Per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, la cui condizione è stata codificata come codice bianco, ad eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso a seguito di traumatismi ed avvelenamenti acuti, gli assistiti non esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a 25 euro. La quota fissa per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso non è, comunque, dovuta dagli assistiti non esenti di età inferiore a 14 anni. Sono fatte salve le disposizioni eventualmente assunte dalle regioni che, per l'accesso al pronto soccorso ospedaliero, pongono a carico degli assistiti oneri più elevati"*.

Il D.L. 25/06/2008, n. 112, recante "Disposizione urgenti per lo sviluppo economico, al semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", pubblicato nella G.U. del 25/06/2008, n. 147, S.O., all'art. 61, comma 19, ha previsto che *"per gli anni 2009, 2010 e 2011, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abolita. Resta fermo quanto previsto dal comma 21 del presente articolo"*.

Ad innovare la materia è intervenuto il D.L. 6 luglio 2011, n. 98 avente ad oggetto "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito con modificazioni nella L. 15 luglio 2011 n. 111 (cosiddetta manovra finanziaria), pubblicata sulla G.U. n. 163 del 16/07/2011, il quale ha previsto, ex art.17 comma 6, che *"A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettere p) e p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e cessano di avere effetto le disposizioni di cui all'articolo 61, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"*.

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 39-1859 del 7 agosto 2020, avente ad oggetto: "Esenzioni per prestazioni di Pronto Soccorso in "codice bianco" erogate a seguito di infortunio sul lavoro subito da soggetti appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, Arma dei Carabinieri, Forze Armate e Vigili del Fuoco", con la quale si è stabilito che a far data dal 01/01/2020 viene riconosciuto il nuovo codice di esenzione L99 per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia per gli infortuni che intercorrono in orario di lavoro che comportino la fruizione di prestazioni ambulatoriali erogate da strutture di pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero e classificate in uscita con codice colore "bianco".

Richiamato il D.M. 01/02/1991, art. 6, comma 2 lettera c) prevede che gli infortunati sul lavoro o i soggetti affetti da malattie professionali siano esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria, limitatamente alle prestazioni correlate alla patologia invalidante.

Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 4 del T.U 1124/65 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) non si applicano al personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia che rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti, fino al complessivo riordino della materia, così come sancito dall'art. 12 bis del D.L. 11/2009. Pertanto dalla tutela INAIL risulta escluso il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico (es. Polizia di Stato, Vigili del fuoco e Polizia penitenziaria).

Per la normativa così come riportata, pertanto, l'appartenente alle Forze dell'Ordine che si reca al pronto soccorso a causa di eventi lesivi (escluso trauma e/o avvelenamento acuto) ha diritto all'erogazione gratuita delle cure solo se l'accesso è seguito da ricovero oppure è classificato in codice verde o giallo: nel caso di accesso con codice bianco l'appartenente alle Forze dell'Ordine è tenuto al pagamento della quota di 25,00€, così come parimenti è tenuto al pagamento delle eventuali prestazioni sanitarie successive che si rendessero necessarie in seguito all'evento traumatico

Considerato che, a seguito dell'emanazione della D.G.R. n. 39 -1859 del 7 agosto 2020, l'appartenente alle Forze dell'Ordine che si reca al pronto soccorso a causa di eventi lesivi (escluso trauma e/o avvelenamento acuto) ha diritto all'erogazione gratuita delle cure, indipendentemente dal codice attribuito in Pronto Soccorso, riconoscendo il codice di esenzione L99.

Richiamata la nota prot. 00020727 del 01/06/2021 del Dirigente del Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari, in cui si valuta l'opportunità di esentare dalla compartecipazione alla spesa sanitaria le prestazioni di specialistica ambulatoriale che si rendessero necessarie, indipendentemente dalla gravità dell'infortunio al momento della dimissione dal pronto soccorso, per il personale appartenente alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, Arma dei Carabinieri, Forze Armate e Vigili del Fuoco che non godono di copertura assicurativa INAIL;

Viste le richieste pervenute alla Direzione Sanità e Welfare da parte dei rappresentanti delle Forze Armate, tra cui:

- nota prot. 1298 del 29/03/2021 da parte del Comandante della Legione Carabinieri Piemonte e Valle D'Aosta – Gen. Iacobelli,
- nota prot. 597 del 16/02/2021 da parte di SIM (Sindacato Italiano Militari Carabinieri),
- nota prot. 3345 del 27/07/2020 da parte di FLM (Federazione Lavoratori Militari)

con le quali viene chiesto di valutare la possibilità di esonerare dal pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria gli stessi operatori appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, Arma dei Carabinieri, Forze Armate e Vigili del Fuoco che non godono di copertura assicurativa INAIL, in relazione a eventuali successive prestazioni di specialistica ambulatoriale strettamente correlate all'infortunio.

Ritenuto pertanto opportuno stabilire che, gli stessi operatori appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, Arma dei Carabinieri, Forze Armate e Vigili del Fuoco che non godono di copertura assicurativa INAIL sono altresì esonerati dal pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria in relazione a eventuali successive prestazioni di specialistica ambulatoriale strettamente correlate all'infortunio.

Ritenuto opportuno prevedere quale durata massima dell'esenzione L99 per le prestazioni di specialistica ambulatoriale successive e strettamente correlate all'infortunio occorso per cause di servizio 180 giorni, prevedendo altresì che in assenza di guarigione entro il termine indicato, può essere rilasciato, da un medico territoriale od ospedaliero, un nuovo certificato medico continuativo dell'infortunio con cui la prognosi può essere prolungata.

Preso atto che alcune Regioni hanno già stabilito che anche le successive prestazioni strettamente correlate all'infortunio a seguito di accesso al pronto soccorso dei soggetti di cui sopra non siano assoggettate al pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni erogate (cd. Ticket).

Ritenuto opportuno stabilire che a decorrere dalla data di approvazione del presente atto nel nuovo codice di esenzione L99 vengano ricomprese anche le successive prestazioni di specialistica ambulatoriale strettamente correlate all'infortunio, per un periodo massimo di 180 giorni a decorrere dall'evento traumatico.

Ritenuto opportuno attivare il seguente percorso ai fini del riconoscimento dell'esenzione:

- per il riconoscimento dell'esenzione temporanea non serve l'attestato rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale, bensì l'esenzione va indicata direttamente dal prescrittore in ricetta, dopo aver accertato che ne sussistano i presupposti;
- per usufruire dell'esenzione temporanea, il medico di Pronto Soccorso rilascia all'interessato il certificato di infortunio durante il servizio o per ragioni di servizio, indicando: generalità dell'infortunato, luogo dell'evento, attività lavorativa, mansione e Corpo di appartenenza, descrizione delle cause e delle circostanze dell'infortunio, prognosi e quanto altro ritenuto utile (prescrizione, esami..);
- in assenza di guarigione entro il termine indicato nel primo certificato, può essere rilasciato, da un medico territoriale od ospedaliero, un nuovo certificato medico continuativo dell'infortunio con cui la prognosi può essere prolungata;
- il certificato medico viene rilasciato al lavoratore in due copie (una per l'interessato, una per il datore di lavoro) e una copia viene trattenuta dalla struttura;
- sono in esenzione, oltre il pagamento della quota fissa per l'accesso al Pronto Soccorso in caso di dimissione in codice bianco, come previsto dalla D.G.R. 39- 1859 del 7 agosto 2020, le prestazioni di specialistica ambulatoriale strettamente correlate all'infortunio stesso;
- l'esenzione ha durata sino alla chiusura dell'infortunio stesso e comunque per la durata massima di 180 giorni dall'evento traumatico e, in assenza di guarigione entro il termine indicato, può essere rilasciato, da un medico territoriale od ospedaliero, un nuovo certificato medico continuativo dell'infortunio con cui la prognosi può essere prolungata. Il controllo del rispetto della durata massima è a carico del prescrittore.

Atteso che con nota inviata a mezzo mail in data 4/12/2020 è stato chiesto a tutte le Aziende Sanitarie Regionali di quantificare, ove possibile, le spese riferite alle prestazioni sanitarie successive ad infortunio in orario di lavoro e strettamente correlate all'infortunio stesso per il personale appartenente alle Forze Armate e delle Forze di Polizia e visti i riscontri pervenuti in data 7 dicembre 2020 con cui le Aziende Sanitarie comunicano che alla data di riscontro non sono state registrate prestazioni correlate al codice di esenzione L99.

Dato atto che la stima del mancato introito per il SSR, previsto dal presente provvedimento rientra tra i 200.000 euro annui previsti dalla D.G.R. 39-1859 del 7 agosto 2020.

Ritenuto di demandare alla Direzione Sanità e Welfare il coordinamento delle azioni necessarie per l'avvio di un monitoraggio, finalizzato alla valutazione dell'effettivo impatto dell'intervento;

Dato atto che gli oneri di cui al presente provvedimento trovano copertura nell'ambito delle risorse del Fondo Sanitario, che saranno assegnate annualmente alle Aziende Sanitarie Regionali e

che saranno stanziare nella Missione 13- Programma I del bilancio regionale vigente. Per l'anno 2021 la copertura è garantita dalle risorse già assegnate con D.G.R. 34-2471 del 4 dicembre 2020.

Vista la Legge Regionale 15 aprile 2021 n.8 Bilancio di previsione Finanziario 2021-2023;

Vista la D.G.R. 1 - 3115 del 19/04/2021 - Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Visto il T.U 1124/65.

Visto il D.M. 01/02/1991.

Vista la L. n. 296 del 27/12/2006.

Vista la D.G.R. n. 48-8609 del 14.04.2008.

La Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge

*delibera*

- di stabilire che, a decorrere dalla data di approvazione del presente atto, vengono ricomprese nel codice di esenzione L99 previsto per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, Arma dei Carabinieri, Forze Armate e Vigili del Fuoco, non coperto da copertura assicurativa INAIL, le prestazioni di specialistica ambulatoriale successive e strettamente correlate ad infortunio occorso in orario di servizio, indipendentemente dalla gravità dell'infortunio stesso, per un periodo massimo di 180 giorni a decorrere dall'evento traumatico.

- di prevedere il seguente percorso ai fini del riconoscimento dell'esenzione:

- per il riconoscimento dell'esenzione temporanea non serve l'attestato rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale, bensì l'esenzione va indicata direttamente dal prescrittore in ricetta, dopo aver accertato che ne sussistano i presupposti;
- per usufruire dell'esenzione temporanea, il medico di Pronto Soccorso rilascia all'interessato il certificato di infortunio durante il servizio o per ragioni di servizio, indicando: generalità dell'infortunato, luogo dell'evento, attività lavorativa, mansione e Corpo di appartenenza, descrizione delle cause e delle circostanze dell'infortunio, prognosi e quanto altro ritenuto utile (prescrizione, esami.);
- in assenza di guarigione entro il termine indicato nel primo certificato, può essere rilasciato, da un medico territoriale od ospedaliero, un nuovo certificato medico continuativo dell'infortunio con cui la prognosi può essere prolungata;
- il certificato medico viene rilasciato al lavoratore in due copie (una per l'interessato, una per il datore di lavoro) e una copia viene trattenuta dalla struttura;
- sono in esenzione, oltre il pagamento della quota fissa per l'accesso al Pronto Soccorso in caso di dimissione in codice bianco, come previsto dalla D.G.R. 39- 1859 del 7 agosto 2020, le prestazioni di specialistica ambulatoriale strettamente correlate all'infortunio stesso;
- l'esenzione ha durata sino alla chiusura dell'infortunio stesso e comunque per la durata massima di 180 giorni dall'evento traumatico e, in assenza di guarigione entro il termine

indicato, può essere rilasciato, da un medico territoriale od ospedaliero, un nuovo certificato medico continuativo dell'infortunio con cui la prognosi può essere prolungata. Il controllo del rispetto della durata massima è a carico del prescrittore.

- di demandare alla Direzione Sanità e Welfare il coordinamento delle azioni necessarie per l'avvio di un monitoraggio, finalizzato alla valutazione dell'effettivo impatto dell'intervento;
- di dare atto che la stima del mancato introito per il SSR, previsto dal presente provvedimento rientra tra i 200.000 euro annui previsti dalla D.G.R. 39-1859 del 7 agosto 2020;
- di dare atto che gli oneri di cui al presente provvedimento trovano copertura nell'ambito delle risorse del Fondo Sanitario assegnate annualmente alle Aziende Sanitarie Regionali stanziare nella Missione 13 – Programma I del Bilancio Regionale. Per l'anno 2021 la copertura è garantita dalle risorse già assegnate con D.G.R. 34-2471 del 4 dicembre 2020.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dall'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)